



# COMUNE DI CERRETO DI SPOLETO

PROVINCIA DI PERUGIA

## COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 41 Data 13-03-20

OGGETTO: ATTIVAZIONE DA PARTE DEL COMUNE DI CERRETO DI SPOLETO DELLA PRESTAZIONE DI "LAVORO AGILE SEMPLIFICATO" PER I DIPENDENTI COMUNALI (SMART WORKING). DETERMINAZIONI.

L'anno duemilaventi, il giorno tredici del mese di marzo alle ore 10:30, nella sede Comunale, convocata nei modi di legge, la Giunta municipale si é legalmente riunita con la presenza dei signori:

=====

<b>MONTESI GIANDOMENICO</b>	<b>SINDACO</b>	<b>P</b>
<b>CECCOMANCINI ROCCO</b>	<b>VICESINDACO</b>	<b>P</b>
<b>DI GIROLAMO VALERIA</b>	<b>ASSESSORE</b>	<b>A</b>

=====

Partecipa il Segretario comunale Canafoglia Valter

Il Presidente Signor MONTESI GIANDOMENICO in qualità di SINDACO dichiara aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto.

### LA GIUNTA COMUNALE

#### Premesso che:

- l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
- il 31 gennaio 2020 il Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo stato di emergenza sanitaria per l'epidemia da COVID-19 a seguito dell'analoga dichiarazione dell'Organismo Mondiale della Sanità;
- con D.L. n. 6 del 23.2.2020 sono state adottate misure urgenti di contrasto della diffusione del predetto virus;
- con la direttiva n. 1 del 25 febbraio 2020 il Ministero per la Pubblica Amministrazione ha fornito le prime linee guida per il contenimento del rischio epidemiologico da COVID-19 al di fuori delle aree soggette a misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica (di cui all'articolo 1 del decreto legge n. 6 del 2020);
- nella suddetta direttiva il Ministero raccomandava a tutte le Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, d.lgs. 165/2001, l'utilizzo di modalità flessibili di

- svolgimento della prestazione lavorativa *“al fine di contemperare l’interesse alla salute pubblica con quello di cui alla continuità dell’azione amministrativa”*;
- sempre con la direttiva n. 1 del 2020 il Ministero ha invitato le Amministrazioni *“a potenziare il ricorso al lavoro agile individuando modalità semplificate e temporanee di accesso alla misura con riferimento al personale complessivamente inteso, senza distinzione di categoria, di inquadramento e di tipologia di rapporto di lavoro”*;
  - con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 marzo 2020 sono state adottate nuove ed ulteriori misure urgenti per il contenimento del contagio valide su tutto il territorio nazionale, nonché specifiche misure di informazione e prevenzione;
  - l’articolo 4 del citato decreto prevede, in particolare, che: *“a) la modalità di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, può essere applicata, per la durata dello stato di emergenza di cui alla deliberazione del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020, dai datori di lavoro a ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti. Gli obblighi di informativa di cui all’art. 22 della legge 22 maggio 2017, n. 81, sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell’Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro”*;
  - con decreto del P.C.M. del 4 marzo 2020 sono state adottate ulteriori misure di contenimento del contagio per garantire uniformità su tutto il territorio nazionale disponendo, tra l’altro, la sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e la sospensione delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado fino al 15 marzo 2020;
  - con il medesimo decreto veniva ribadita la possibilità di avvalersi del lavoro agile per tutta la durata dello stato di emergenza;
  - con la circolare del Ministero della Pubblica Amministrazione n. 1 del 4 marzo 2020 si è ritenuto che *“per effetto delle modifiche apportate al richiamato articolo 14 della legge n. 124 del 2015 dal recente decreto legge 2 marzo 2020 n. 9 recante “misure urgenti di sostegno per le famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” è superato il regime sperimentale dell’obbligo per le amministrazioni di adottare misure organizzative per il ricorso a nuove modalità spazio-temporali di svolgimento della prestazione lavorativa, con la conseguenza che la misura opera a regime”*;
  - l’8 marzo 2020 il Presidente del Consiglio dei Ministri ha adottato un nuovo decreto legge in cui, all’art. 1, co. 1, lett. e) *“si raccomanda ai datori di lavoro pubblici e privati di promuovere, durante il periodo di efficacia del presente decreto, la fruizione da parte dei lavoratori dipendenti dei periodi di congedo ordinario e di ferie”*;
  - che lo stesso decreto, all’art 2, comma 1, lettera r dispone che *“la modalità di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, può essere applicata, per la durata dello stato di emergenza di cui alla deliberazione del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020, dai datori di lavoro a ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti; gli obblighi di informativa di cui all’art. 22 della legge 22 maggio 2017, n. 81, sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell’Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro;*
  - il 9 marzo 2020 il Presidente del Consiglio dei Ministri ha adottato ulteriori restrizioni alla libera circolazione della cittadinanza, raccomandando di limitare la presenza all’esterno della propria abitazione a casi eccezionali di improrogabile urgenza;
  - le disposizioni previste nel Dpcm del 09 marzo 2020 producono effetto dalla data del 10 marzo 2020 e sono efficaci fino al 3 aprile 2020;
  - il Dpcm dell’11 marzo 2020, con particolare riferimento all’art. 1 comma 6 prevede che: *“Fermo restando quanto disposto dall’articolo 1, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 marzo 2020 e fatte salve le attività strettamente funzionali alla gestione dell’emergenza, le pubbliche amministrazioni, assicurano lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni*

*lavorative in forma agile del proprio personale dipendente, anche in deroga agli accordi individuali e agli obblighi informativi di cui agli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81 e individuano le attività indifferibili da rendere in presenza”;*

- per prestazione di “*lavoro agile*”, si intende la prestazione di lavoro eseguita dal dipendente presso il proprio domicilio con il prevalente supporto di tecnologie dell’informazione e della comunicazione, che consentano il collegamento con l’amministrazione comunale nel rispetto delle norme in materia di sicurezza e trattamento dei dati personali.

**Vista** la legge 22 maggio 2017, n. 81 “*Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato*”, con particolare riferimento all’art. 18 (lavoro agile) che prevede:

1. Le disposizioni del presente capo, allo scopo di incrementare la competitività e agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, promuovono il lavoro agile quale modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato stabilita mediante accordo tra le parti, anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro, con il possibile utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell’attività lavorativa. La prestazione lavorativa viene eseguita, in parte all’interno di locali aziendali e in parte all’esterno senza una postazione fissa, entro i soli limiti di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale, derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.
2. Il datore di lavoro è responsabile della sicurezza e del buon funzionamento degli strumenti tecnologici assegnati al lavoratore per lo svolgimento dell’attività lavorativa.
3. Le disposizioni del presente capo si applicano, in quanto compatibili, anche nei rapporti di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, secondo le direttive emanate anche ai sensi dell’articolo 14 della legge 7 agosto 2015, n. 124, e fatta salva l’applicazione delle diverse disposizioni specificamente adottate per tali rapporti.
4. Gli incentivi di carattere fiscale e contributivo eventualmente riconosciuti in relazione agli incrementi di produttività ed efficienza del lavoro subordinato sono applicabili anche quando l’attività lavorativa sia prestata in modalità di lavoro agile.
5. Agli adempimenti di cui al presente articolo si provvede senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

**Visto** l’articolo 14 della Legge 7 agosto 2015 n. 124, recante “Deleghe al governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche” ed in particolare il comma 3;

**Vista** la Direttiva n. 3/2017 del Presidente del Consiglio dei Ministri recante indirizzi per l’attuazione dei commi 1 e 2 dell’articolo 14 della L. 124/2015 e linee guida contenenti regole inerenti all’organizzazione del lavoro finalizzate a promuovere la conciliazione dei tempi di vita e lavoro dei dipendenti;

**Visto** il D.lgs. 267/00

**Visto** il Regolamento Uffici e Servizi

**Visto** il D.lgs 165/01

**Ritenuto che** alla luce di tutte le disposizioni dettate in materia di emergenza sanitaria per il contenimento del rischio di contagio da COVID 19, è opportuno, perdurando l'attuale fase emergenziale e fino al suo superamento, attivare nel Comune di Cerreto di Spoleto, fino al 03.04.2020 e comunque finché permarrà lo stato di emergenza, il ricorso al lavoro agile attraverso l'individuazione di modalità semplificate e temporanee di accesso, in modo tale da conciliare le inderogabili esigenze di tutela della salute pubblica con le esigenze organizzative e funzionali dell'Amministrazione per il mantenimento dei livelli di erogazione dei servizi alla cittadinanza e delle attività di competenza, con le seguenti modalità:

1. l'assegnazione della posizione di lavoro agile non muterà la natura giuridica del rapporto di lavoro subordinato in atto, che continua ad essere regolato dalla legge, dalla contrattazione collettiva nazionale, dagli accordi collettivi decentrati, nonché dalle disposizioni regolamentari e organizzative dell'ente;
2. potranno presentare richiesta di accesso al lavoro agile tutti i dipendenti per i quali vi sia:
  - a) possibilità di delocalizzare almeno in parte le attività assegnate al dipendente, senza che sia necessaria la sua costante presenza fisica nella sede di lavoro;
  - b) possibilità di utilizzare strumentazioni tecnologiche idonee allo svolgimento della prestazione lavorativa al di fuori della sede di lavoro;
  - c) coerenza della prestazione lavorativa in modalità agile con le esigenze organizzative e funzionali della struttura alla quale il dipendente è assegnato;
  - d) adeguato livello di autonomia operativa ed organizzativa del lavoratore relativamente all'esecuzione della prestazione lavorativa;
  - e) possibilità di monitorare e valutare i risultati delle attività assegnate rispetto agli obiettivi programmati.
3. i dipendenti che intendono accedere al lavoro agile devono presentare apposita richiesta al proprio Responsabile che valuterà l'ammissibilità della richiesta e definirà le modalità di svolgimento delle prestazioni;
4. i dipendenti autorizzati potranno lavorare da casa collegandosi con propri dispositivi informatici (pc portatili, tablet, smartphone o quant'altro ritenuto opportuno) alle piattaforme in uso nel Comune di Cerreto di Spoleto, garantendo la riservatezza e la sicurezza nella gestione dei dati. I dipendenti autorizzati dovranno garantire la reperibilità in base all'orario di lavoro attualmente in vigore presso il Comune di Cerreto di Spoleto. Il dipendente è tenuto a comunicare, via mail indirizzata al proprio Responsabile, prima dell'inizio dell'attività lavorativa l'orario di avvio e l'orario di cessazione al termine della prestazione lavorativa. Non sono previste prestazioni lavorative straordinarie. Inoltre verrà concordata con il Responsabile di Area la presenza in ufficio per lo svolgimento degli adempimenti che non possano essere svolti con le modalità del lavoro agile. I dipendenti dovranno predisporre un sintetico report giornaliero sulle attività svolte, anche in relazione agli obiettivi definiti dal Responsabile, che dovrà effettuare un monitoraggio attività svolte;
5. in caso di richiesta di lavoro agile da parte dei Responsabili di Area l'autorizzazione è di competenza del Segretario comunale. Tale autorizzazione può essere concessa solo se vengono garantiti il corretto svolgimento dei servizi e il raggiungimento degli obiettivi programmati;
6. l'autorizzazione al lavoro agile può essere revocata dal Responsabile/Segretario comunale per esigenze di interesse pubblico, anche connesse a situazioni di emergenza o a seguito di valutazione in merito alla scarsa funzionalità del servizio;
7. il dipendente è tenuto a prestare la sua attività con diligenza, ad assicurare assoluta riservatezza sul lavoro affidatogli su tutte le informazioni contenute nella banca dati e ad attenersi alle istruzioni ricevute dal dirigente responsabile relativamente all'esecuzione del lavoro;
8. il trattamento retributivo, tabellare e accessorio, spettante ai dipendenti che svolgono

L'attività lavorativa in modalità lavoro agile, non subisce alcuna modifica rispetto a quanto previsto, per la generalità dei dipendenti del comparto, dai contratti collettivi di lavoro vigenti.

**Considerato che**, per le medesime ragioni, prioritariamente e salvo esigenze di servizio, il lavoro agile sarà adottato, nel rispetto dei criteri preferenziali stabiliti dalla legge, al maggior numero possibile di dipendenti, compatibilmente con le esigenze dell'Amministrazione e nel rispetto dei principi di legge;

**Considerato che** per quanto riguarda il personale per il quale non può essere attivato il lavoro agile, il Responsabile del Settore, procederà in prima istanza alla concessione delle ferie, soprattutto nel caso di ferie residue, e all'organizzazione di modalità di lavoro che garantiscano la massima sicurezza. In tale senso è stata prevista l'erogazione dei servizi comunali prevalentemente mediante telefono/posta elettronica, e l'accesso agli uffici comunali è consentito solo per esigenze improrogabili e urgenti e previo appuntamento.

**Tenuto conto** che i servizi che devono essere garantiti, anche mediante presenza in servizio, sono quelli concernenti l'attività di vigilanza, protezione civile, servizi demografici (solo per atti urgenti e indifferibili);

**Considerato, altresì,**

- di dover dare precisi indirizzi agli Uffici per l'attivazione del lavoro agile nella presente fase emergenziale e per l'individuazione di specifiche modalità di attuazione;
- che ricorrono i motivi di urgenza previsti dall'art. 134 co. 4 del d.lgs. 267/2000 per cui è necessario dichiarare con separata votazione il presente atto immediatamente eseguibile

**Tanto premesso,**

**Visti** i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile,

Con voti unanimi favorevoli, espressi in forma palese,

### **LA GIUNTA DELIBERA**

- 1) di porre in atto misure eccezionali volte alla riduzione al minimo dell'accesso del pubblico agli uffici e promuove il lavoro agile nel dichiarato intento di assicurare il regolare svolgimento dei servizi essenziali e tutelare la salute pubblica;
- 2) di autorizzare il Responsabile dell'Area ad adottare modalità di accesso agli uffici pubblici e ai procedimenti relativi al rilascio di certificati o documenti, con eccezionali misure, in deroga alle normali prassi dell'Ente in ragione dell'esigenza di contenimento del rischio da contagio e salvo sempre il rispetto delle norme di legge e del principio di proporzionalità;
- 3) di autorizzare i Responsabili a favorire prioritariamente la fruizione delle ferie e dei permessi non goduti da parte del personale dipendente nel rispetto delle esigenze inderogabili di servizio;
- 4) di attivare, presso il Comune di Cerreto di Spoleto, la prestazione di "lavoro agile semplificato" come misura di prevenzione in relazione all'emergenza sanitaria in corso garantendo in modo efficace ed efficiente la continuità dei servizi alla comunità, con le modalità sopraindicate e fino al 03.04.2020 salvo ulteriori proroghe connesse a provvedimenti in materia di emergenza sanitaria

- 5) di ammettere a fare richiesta di lavoro agile tutti i lavoratori del Comune di Cerreto di Spoleto;
- 6) che nell'accoglimento delle istanze si valuteranno le esigenze dell'Ente e si darà, comunque, precedenza a tutti quei lavoratori per i quali si ha:
  - a) possibilità di delocalizzare almeno in parte le attività assegnate al dipendente, senza che sia necessaria la sua costante presenza fisica nella sede di lavoro;
  - b) possibilità di utilizzare strumentazioni tecnologiche idonee allo svolgimento della prestazione lavorativa al di fuori della sede di lavoro;
  - c) coerenza della prestazione lavorativa in modalità agile con le esigenze organizzative e funzionali della struttura alla quale il dipendente è assegnato;
  - d) adeguato livello di autonomia operativa ed organizzativa del lavoratore relativamente all'esecuzione della prestazione lavorativa;
  - e) possibilità di monitorare e valutare i risultati delle attività assegnate rispetto agli obiettivi programmati.
- 7) che le modalità di esercizio dell'attività lavorativa, in ragione dei compiti assegnati e degli specifici carichi di lavoro, saranno individuate dai Responsabili anche in assenza di accordo individuale;
- 8) che la prestazione lavorativa potrà avvenire, alternativamente, tramite la strumentazione informatica messa a disposizione dall'Ente o tramite propri strumenti di lavoro, sempre che gli stessi rispettino gli standard di sicurezza minimi individuati dal Servizio IT del Comune di Cerreto di Spoleto;
- 9) di trasmettere il presente provvedimento alle Organizzazioni Sindacali, alle RSU e a tutti i dipendenti;
- 10) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000.

Il segretario comunale Dott. Valter Canafoglia

Parere favorevole regolarità tecnica \_\_\_\_\_

Responsabile area Finanziaria Dott. Luca Tocchio

Parere favorevole regolarità contabile \_\_\_\_\_

Il presente verbale viene approvato e sottoscritto:

**IL PRESIDENTE**

F.to MONTESI GIANDOMENICO

**IL SEGRETARIO**

F.to Canafoglia Valter

=====

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'Ufficio,

**ATTESTA**

- che la presente deliberazione viene pubblicata nel sito web di questo Comune a partire dal 23-03-20 e vi resterà per 15 giorni consecutivi

() che la suddetta è stata comunicata con lettera n. in data ai signori Capigruppo;

Cerreto di Spoleto, li 23-03-2020

Il Segretario Comunale  
F.to Canafoglia Valter

=====

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Cerreto di Spoleto, li 23-03-2020

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Canafoglia Valter

=====

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

**ATTESTA**

che la presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs.267/2000, è divenuta esecutiva il giorno :  
() decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 47, comma 2);

CeCerreto di Spoleto, li

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Canafoglia Valter